

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P362/4106 sott. 40/DI

Roma, 29 marzo 2006

OGGETTO: Distanze di sicurezza esterne - Quesito.

Con riferimento al quesito posto da codesta Associazione con la nota indicata a margine, si conferma che nel computo delle distanze di sicurezza esterna previste dal D.M. 13 ottobre 1994 possono comprendersi anche le larghezze di strade e canali, in analogia a quanto espressamente previsto in altre disposizioni tecniche di prevenzione incendi che regolamentano settori affini.

Richiesta dell'associazione

Un'Azienda distributrice, nostra associata, titolare di un deposito di GPL soggetto agli adempimenti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 334/99 sito in XXXX, ci segnala che in occasione di un sopralluogo di verifica, da parte di un funzionario componente la Commissione sono state avanzate perplessità circa la sussistenza delle "distanze di sicurezza esterna" in riferimento ad alcuni punti pericolosi del deposito stesso (ad esempio: da punti di travaso, da autocisterne o ferrocisterne in travaso, ecc.).

In particolare, l'azienda ci ha segnalato che oggetto di difforme interpretazione risulta la corretta applicazione della distanza di sicurezza esterna in rapporto a strade esterne allo stabilimento stesso, nei confronti delle quali - secondo un'interpretazione non condivisa dalla scrivente Associazione - tale distanza dovrebbe essere osservata ai fini del computo.

In proposito, va ricordato che le disposizioni relative ai criteri di sicurezza antincendio per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5m³ sono stabilite, in via generale, nel D.M. 13.10.1994.

Tale provvedimento - per quanto concerne la tematica in discussione - nel punto 4.2.1 stabilisce le distanze di sicurezza esterne che si devono osservare dai vari elementi pericolosi, senza peraltro specificare quali siano gli elementi esterni da proteggere.

Inoltre, il DM 13.10.94 - nello specifico punto 4.2.2 - impone in maniera esplicita il rispetto delle distanze di sicurezza esterne rispetto a "linee ferroviarie pubbliche e a linee tranviarie in sede propria".

Pertanto, a nostro avviso, il DM 13.10.94, nel prevedere espressamente le suddette due tipologie di opere, nulla ha ritenuto di disporre, in analogia, per le "aree stradali", evidentemente non prive di tutela in quanto comunque distanziate dai punti pericolosi in forza delle "distanze di protezione" e delle "zone di rispetto".

Peraltro, va ricordato che anche le normative precedenti al DM 13.10.94 consentivano espressamente che la larghezza di strade, giardini, ecc., potesse essere computata nella misura delle distanze di sicurezza esterne.

Infatti, anche il Decreto ministeriale del 31.07.1934 - norma di sicurezza per gli stabilimenti ed i depositi di "oli minerali" tuttora vigente - che ha costituito il riferimento principale per l'evoluzione delle regole tecniche di prevenzione incendi dedicate a specifiche attività, nell'art. 40 espressamente prevede che la "la larghezza di strade, a qualsiasi categoria appartengano, che corrono fra gli stabilimenti o i depositi ed i fabbricati esterni, i ponti, i monumenti, etc., è compresa nel computo delle distanze di rispetto stabilite per i serbatoi e per i locali pericolosi, e cioè come se le strade stesse non esistessero".

In particolare, quanto sopra era espressamente consentito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 74/1956 - da cui discende direttamente il DM 13.10.94 - che prevedeva che le distanze di sicurezza esterne (titolo II, artt. 4 - 10) venissero computate da fabbricati non pertinenti lo stabilimento stesso e dai confini di aree indicate come edificabili nel Piano Regolatore Comunale.

In proposito, si desidera evidenziare che non risulta, né dalla letteratura né dalla prassi applicativa, che questo orientamento sia stato abbandonato o prevaricato, in quanto questo avrebbe significato il sacrificio di una notevole quota di stabilimenti e depositi esistenti sul territorio nazionale, pur valutati sicuri ai fini della prevenzione incendi.

Le suddette considerazioni trovano, altresì, conferma in tempi recenti in altri provvedimenti normativi, alcuni dei quali inerenti sempre il settore del GPL ed altri attività affini.

Si intende, in particolare, far riferimento ai seguenti provvedimenti:

- **D.M. 12.09.2003**, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto".

- **D.M. 14.05.2004**, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³";

Tutti questi provvedimenti esprimono chiaramente determinate restrizioni rispetto ad infrastrutture ferroviarie oppure a linee elettriche, mentre consentono che le strade ricadano all'interno delle distanze di sicurezza esterne rispetto ai punti definiti pericolosi.

In ultimo, si desidera sottolineare che le disposizioni del DM 13.10.94, regola tecnica di carattere generale, per quanto riguarda i depositi soggetti a "notifica" - ai sensi della normativa per le attività a rischio di incidenti rilevanti - costituiscono "un orientamento progettuale da verificare sulla base delle previste analisi di rischio" (DM 13.10.94, titolo I, punto 1,.1).

Orbene, tali analisi di rischio, correttamente effettuate e validate dalla formale istruttoria collegiale a termini del D. Lgs 334/99 - così come modificato dal D. Lgs. 238/05 - comprendono apprestamenti tecnici, impiantistici ed organizzativi volti alla minimizzazione del rischio nei confronti di qualsiasi parametro di riferimento, ivi comprese le distanze di sicurezza.

Inoltre, a riprova dell'attenzione posta dal Legislatore, negli ambiti pertinenti, verso la tutela delle infrastrutture stradali, si ricorda che con D.M. 15.05.96 il Ministero dell'Ambiente - in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi per i rischi Industriali - ha dettato precise norme per la valutazione della compatibilità territoriale connessa ai depositi di GPL, con particolare riguardo alla valutazione della vulnerabilità del territorio circostante il deposito stesso, in relazione ai possibili danni derivanti da eventi incidentali, e, conseguentemente, tenendo debito conto della presenza di strade.

Con riferimento alle sopra esposte considerazioni, XXXX chiede conferma della corretta interpretazione della normativa citata nel senso di ritenere che, anche nel caso di depositi di GPL soggetti al D.M. 13.10.1994, nella misura delle distanze di sicurezza esterna possa essere computata la larghezza di strade, canali, ecc.

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione che si vorrà porre alla presente, si resta in attesa della suddetta conferma.

Con i migliori saluti.